



Il Ministro del Turismo

Prot. n. SG / 224

Disposizioni applicative concernenti le modalità di ripartizione ed assegnazione delle risorse destinate al ristoro delle perdite subite nel 2020 dagli enti gestori a fini turistici di siti speleologici e grotte, in seguito all'emergenza epidemiologica da COVID-19 stanziata per l'anno 2020 sul Fondo per la valorizzazione delle grotte di cui all'articolo 6-bis, comma 11, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante “*Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*”;

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante “*Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59*” e, in particolare, l'articolo 54-bis che trasferisce al Ministero del turismo le funzioni esercitate dal Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo in materia di turismo;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante “*Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa*”;

VISTO il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, recante il “*Codice dell'amministrazione digitale*”;

VISTO il decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 2021, n. 55, recante “*Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri*” e, in particolare, l'articolo 6 concernente l'istituzione del Ministero del turismo;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 20 maggio 2021, n. 102 recante il “*Regolamento di organizzazione del Ministero del turismo, degli Uffici di diretta collaborazione e dell'Organismo indipendente di valutazione della performance*”;

VISTO il decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79, recante “*Codice della normativa statale in tema di ordinamento e mercato del turismo, a norma dell'articolo 14 della legge 28*



Al Ministro del Turismo

novembre 2005, n. 246, nonché attuazione della direttiva 2008/122/CE, relativa ai contratti di multiproprietà, contratti relativi ai prodotti per le vacanze di lungo termine, contratti di rivendita e di scambio”;

VISTI i decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri recanti misure per il contenimento e il contrasto del diffondersi del virus Covid-19;

VISTO il decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, recante “*Ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza, connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19*” convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, e, in particolare, l'articolo 6-bis, comma 11, secondo cui: «*Per il ristoro delle perdite subite nel 2020 dagli enti gestori a fini turistici di siti speleologici e grotte, situati nei territori dei comuni anche aderenti all'Associazione nazionale città delle Grotte, in conseguenza delle misure restrittive adottate per contenere l'epidemia da COVID-19, nel limite di spesa di cui al presente comma che costituisce tetto di spesa massimo, è istituito nello stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo un Fondo per la valorizzazione delle grotte con una dotazione di 2 milioni di euro per l'anno 2021*»;

VISTO, altresì, l'articolo 6-bis, comma 12, del decreto-legge n. 137 del 2020, come convertito in legge, secondo cui «*Con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le modalità di assegnazione e ripartizione delle risorse agli enti gestori dei siti, tenendo conto dell'impatto economico negativo conseguente all'adozione di misure di contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19*»;

VISTO il Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «*de minimis*» (Testo rilevante ai fini del SEE);

VISTA la Comunicazione della Commissione del 19 marzo 2020, C(2020) 1863, e successive modificazioni (cd. “*Temporary Framework*”);

RITENUTO che le misure di sicurezza sanitaria non hanno consentito di svolgere ordinariamente le attività imprenditoriali da parte dei gestori a fini turistici di siti speleologici e grotte; che tale situazione ha creato, tra l'altro, difficoltà di natura finanziaria agli operatori del settore, per sopperire alla quale si ritiene opportuno assicurare una



Il Ministro del Turismo

anticipazione sui contributi spettanti, che consenta loro di affrontare le spese per la prossima ripresa delle suddette attività;

RITENUTO di revocare, ai sensi dell'articolo 21-*quinqüies*, della legge 7 agosto 1990, n. 241, il decreto ministeriale 15 gennaio 2021, n. 37, in quanto è opportuno provvedere con sollecitudine all'assegnazione e distribuzione delle risorse stanziare, nella misura di euro 2 milioni, utilizzando parametri di riferimento quali il fatturato e i corrispettivi;

DECRETA

Art. 1

(Oggetto)

1. Il presente decreto reca disposizioni applicative per l'assegnazione e ripartizione delle risorse del Fondo per la valorizzazione delle grotte di cui all'articolo 6-bis, comma 11, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, destinato al ristoro delle perdite subite nel 2020 dagli enti gestori a fini turistici di siti speleologici e grotte in conseguenza delle misure restrittive adottate per contenere l'epidemia da COVID-19, nei limiti della dotazione di 2 milioni di euro per l'anno 2021.
2. Il decreto ministeriale del 15 gennaio 2021, n. 37 è revocato.

Art. 2

(Beneficiari)

1. Le risorse di cui al presente decreto sono erogate in favore degli enti gestori a fini turistici di siti speleologici e grotte aperti al pubblico.
2. Per la concessione del beneficio i soggetti di cui al comma 1 devono essere in possesso dei seguenti requisiti:
 - a) avere sede legale in Italia e non avere procedure concorsuali pendenti;
 - b) non essere destinatari di sanzioni interdittive ai sensi dell'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231;
 - c) essere in regola con gli obblighi in materia fiscale;
 - d) essere in regola con gli obblighi in materia previdenziale ed assicurativa;
 - e) non trovarsi già in difficoltà alla data del 31 dicembre 2019, ai sensi del Regolamento (UE) n. 651/2014, salvo che si tratti microimprese o piccole imprese di cui



Al Ministro del Turismo

all'allegato I del citato Regolamento, purché non soggette a procedure concorsuali per insolvenza e non destinatarie di aiuti per il salvataggio o aiuti per la ristrutturazione;

- f) assenza di condizioni ostative alla contrattazione con le pubbliche amministrazioni.

Art. 3

(Determinazione del contributo)

1. Le risorse sono ripartite tra i beneficiari proporzionalmente alla differenza tra il valore del fatturato e dei corrispettivi medio mensile, calcolata per il periodo dal 1 marzo 2020 al 31 dicembre 2020, e il valore del fatturato e dei corrispettivi medio mensile calcolato per il periodo dal 1 marzo 2019 al 31 dicembre 2019, derivanti dall'esercizio dell'attività di gestione a fini turistici di siti speleologici e grotte e, comunque, nel limite della quota di cui all'articolo 1, comma 1, del presente decreto.
2. Il contributo così determinato è erogato al netto di tutti gli altri ristori già concessi per lo stesso periodo considerato.
3. Il contributo di cui al presente articolo è riconosciuto, a condizione che l'importo complessivo non superi la differenza tra i ricavi del 2019 e quelli del 2020 nel periodo considerato e, comunque, non superi il massimale autorizzato dalla disciplina eurounitaria in materia di aiuti di Stato.
4. Eventuali residui sono distribuiti, in modo proporzionale, agli aventi diritto entro il limite di cui al comma 3 e nel rispetto della disciplina eurounitaria.

Art. 4

(Riferimenti alla normativa dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato)

1. I contributi di cui al presente decreto sono riconosciuti ed erogati in conformità al Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, ovvero a quanto previsto dalla Sezione 3.1 o dalla Sezione 3.12 del "*Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19*", di cui alla Comunicazione della Commissione del 19 marzo 2020, C (2020) 1863, e successive modificazioni, nonché all'articolo 107, paragrafo 2, lettera b), del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, previa autorizzazione della



Al Ministro del Turismo

Commissione europea, ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

Art. 5

(Presentazione della domanda)

1. Entro trenta giorni dalla data di registrazione del presente decreto da parte degli organi di controllo, la Direzione generale della programmazione e delle politiche del turismo pubblica un avviso contenente le modalità e le scadenze per la presentazione delle domande di contributo, nonché per le verifiche documentali e per l'assegnazione dei contributi.
2. Gli interessati presentano domanda di contributo, in via telematica, secondo le modalità indicate nell'avviso medesimo. Nella domanda, i soggetti interessati dichiarano, con autocertificazione ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e dell'articolo 18, comma 3-*bis*, della legge 7 agosto 1990, n. 241:
 - a) la sussistenza dei requisiti di cui all'articolo 2, comma 2 ad eccezione della lettera d);
 - b) l'importo dei fatturati medi mensili tra il 1 marzo 2019 e il 31 dicembre 2019;
 - c) l'importo dei fatturati medi mensili tra il 1 marzo 2020 e il 31 dicembre 2020;
 - d) i ricavi relativi all'anno 2019 e all'anno 2020;
 - e) l'importo dei contributi eventualmente ricevuti ai sensi dell'articolo 3, comma 2.
3. I soggetti interessati possono presentare una sola istanza.
4. L'erogazione dei contributi è disposta dalla Direzione generale della programmazione e delle politiche del turismo.

Art. 6

(Revoca del contributo e controlli)

1. Nel caso in cui la documentazione attestante il possesso dei requisiti di cui all'articolo 2, comma 2, contenga elementi non veritieri, è disposta, con provvedimento del Direttore della Direzione generale della programmazione e delle politiche del turismo, la revoca del contributo assegnato, con recupero delle somme eventualmente versate, maggiorate degli eventuali interessi e fatte salve le sanzioni di legge.
2. L'Amministrazione effettua controlli, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni attestanti il possesso dei requisiti di cui all'articolo 2, comma 2, ai sensi dell'articolo 71 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.



Il Ministro del Turismo

Art. 7

(Disposizioni finanziarie)

1. Le risorse di cui all'articolo 1, comma 1, del presente decreto sono iscritte nello stato di previsione della spesa del Ministero del turismo - Centro di responsabilità 4 - Direzione generale della programmazione e delle politiche del turismo – EF 2021, sul capitolo 4205, p.g. 1.

Il presente decreto è trasmesso agli organi di controllo.

Roma, 11 agosto 2021

IL MINISTRO